

Locazione - immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - indennità per la perdita dell'avviamento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18812 del 23/09/2015

Spettanza - Condizioni - Cessazione dell'attività commerciale successiva alla disdetta - Diritto all'indennità di avviamento - Persistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18812 del 23/09/2015

Nel caso di locazione d'immobile ad uso diverso da quello abitativo, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale compete al conduttore, ricorrendone gli altri presupposti, per il solo fatto che il locatore abbia assunto l'iniziativa di non proseguire la locazione, mentre risulta del tutto irrilevante la circostanza che il conduttore, successivamente alla disdetta o al recesso, abbia cessato di svolgere la sua attività ancorché prima della scadenza contrattuale.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18812 del 23/09/2015